

COMMISSIONE X
INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

LXXX.

SEDUTA DI VENERDÌ 28 FEBBRAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZERBI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Senatore MERLIN UMBERTO: Modificazione all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi. (<i>Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato</i>). (3592)	853
PRESIDENTE	853, 855, 856, 857
CIBOTTO, <i>Relatore</i>	853, 855
VILLABRUNA	855
FARALLI	855, 856
SULLO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio</i>	855, 856
PEDINI	856
DE' COCCI	856
FAILLA	856, 857
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	857

La seduta comincia alle 9,40.

PEDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Merlin Umberto: Modificazioni all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi. (Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato). (3592).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi ».

Prego il Relatore, onorevole Cibotto, di riferire su questo disegno di legge che è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento.

CIBOTTO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, l'altro ramo del Parlamento ha provveduto ad approvare, nel testo oggi al nostro esame, la proposta di legge di iniziativa del senatore onorevole Merlin che mi onoro sottoporre alla vostra approvazione nella stessa sua formulazione. « all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1956, n. 6, è aggiunto il seguente comma: sono sottratte alle disposizioni della presente legge e regolate esclusivamente dal regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1443, le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi ubicate nei territori delle provincie di Ferrara e Rovigo, limitatamente agli strati del quaternario situati a profondità non superiori a 1.200 m.,

nonché quelle previste dall'articolo 28 della legge 10 febbraio 1953, n. 136 ».

Un gruppo di piccoli esercenti metanisti e petroliferi attendeva con animo fiducioso questo provvedimento che li salverà dalla sicura rovina a cui sarebbero andati incontro — a causa delle particolari condizioni in cui si trovano a dover svolgere la loro attività mineraria — qualora si fossero rese applicabili nei loro riguardi le norme della legge petrolifera 11 gennaio 1957, n. 6, che risulta palesamente dettata per la grande e non per la piccola attività di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.

L'applicazione già fatta da poco più di un anno di questa nuova legge è bastata a mettere in evidenza la inapplicabilità, sotto il profilo sia tecnico che economico-finanziario, di buona parte delle sue norme e specie di quelle più importanti, alla piccola industria della estrazione di idrocarburi che trovasi nella sua quasi totalità adunata nel territorio della valle Padana.

Conviene ricordare che proprio allo scopo di sottrarre queste piccole aziende alla difficile, per non dire impossibile, applicazione di talune gravose e complicate prescrizioni tecniche e all'onere elevato e per esse insostenibile dei canoni e delle *royalties* commisurati alle dimensioni e ai presumibili risultati della grande attività petrolifera, i precedenti disegni di legge presentati, e ripresentati per decadenza, dai ministri dell'Industria del tempo, onorevoli Togni e Malvestiti, provvedevano a salvaguardare la speciale posizione di queste piccole aziende limitando la sfera di applicazione delle nuove norme proposte alle sole ricerche di idrocarburi in aree superiori ai 3.000 ettari, e riconducendo quindi le suddette più modeste aziende nell'ambito di applicazione della vigente legge mineraria generale.

Nei successivi rifacimenti, peraltro, apportati al testo Malvestiti, questo criterio discriminatore venne omissso per essere sostituito da un altro, quello espresso nell'articolo 1 della ricordata legge 11 gennaio 1957, che, per la sua formulazione, ha dato luogo ad una disparità di interpretazioni, minacciando così di risolversi in un completo pregiudizio delle piccole industrie di cui si tratta, a cui si sarebbe ritenuta applicabile la legge stessa.

Occorre, infatti, tenere presente che le numerose piccole aziende metaniste delle provincie di Rovigo e Ferrara, veramente pioniere e benemerite della produzione di metano nel nostro Paese, non possono condurre le perforazioni a profondità maggiori di 1.200 metri

ed estraggono metano non secco, ma con acqua, così come le altre piccole aziende che estraggono nella zona modestissime irrisorie quantità di petrolio, svolgono la loro attività in condizioni di tali difficoltà economiche che già vennero in precedenza fatte oggetto di particolari agevolazioni.

Nonostante, però, il limite imposto per legge all'attività di ricerca e coltivazione di queste aziende, e, nonostante così gravi e riconosciute condizioni, esse, a norma della legge di cui si tratta, ora dal Senato emendata, dovrebbero corrispondere allo Stato *royalties* e canoni minerari nella stessa misura di quelli disposti per le aziende che svolgono attività illimitata con la prospettiva di ben maggiori e più allettanti ritrovamenti di quelli per esse possibili.

Giustamente, perciò, la proposta di legge testé approvata dal Senato è intervenuta ad ovviare ai gravi effetti di un'applicazione del cennato articolo 1 che si sarebbe dipartita dagli originari intendimenti del legislatore, e ciò mediante un'aggiunta apportata allo stesso articolo 1 chiarificatrice e comunque espressamente precisatrice dei termini dell'attuale suo disposto.

Alla stregua, pertanto, delle considerazioni che precedono, esprimo la fiducia che vorrete confortare della vostra approvazione il testo dell'articolo unico già approvato, come ripeto, dal Senato, rimanendo inoltre così modificato il titolo della proposta di legge, a seguito delle varianti apportatevi in sede di approvazione: « Modificazione all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi ».

La condizione di queste piccole aziende è realmente fallimentare, strette come sono fra il divieto di effettuare ricerche a profondità superiori ai 1.200 metri, e la rete dei metanodotti dell'E.N.I., e la cattiva qualità del metano prodotto, spesso misto ad acqua, e sull'estrazione del quale il costo dell'energia elettrica incide notevolmente. Si è dovuti così addivenire ad un accordo con l'E.N.I. che, in compenso del divieto di ricerche al di sotto dei 1.200 metri — ad esso riservato — corrisponde a queste aziende lire 1.50 per ogni metro cubo di metano da esse estratto, proprio per lasciarle vivere, tenuto conto che esse danno lavoro a 1.200 lavoratori. D'altra parte il giorno in cui questi metanieri della valle padana cessassero la loro attività, molte industrie si verrebbero a trovare in condizioni critiche, unitamente agli impianti di Venezia, Treviso, Padova e Verona che attingono al metanodotto di Rovigo, in quanto gli impianti

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1958

dell'E.N.I. non sarebbero sufficienti, da soli, a soddisfare tutte le esigenze.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Cibotto per la sua illustrazione e dichiaro aperta la discussione generale.

VILLABRUNA. Vorrei sapere se, con l'approvazione di questa proposta di legge, verrebbe a cessare l'obbligo da parte dell'E.N.I. di corrispondere un tanto ai metanieri minori per ogni metro cubo di gas.

CIBOTTO, *Relatore*. Permane in quanto non si tratta di un'agevolazione concessa per legge, ma contrattuale.

FARALLI. Debbo rilevare che, malgrado il Parlamento abbia approvato altre due leggi successive, ci si deve ancora richiamare ad una legge fascista del 1927. Questo rilievo senza per altro entrare nel merito di quanto ha detto l'onorevole Relatore.

CIBOTTO, *Relatore*. Il richiamo alla legge del 1927 concerne solamente le tariffe e non le norme della legge stessa, quindi, volendo, il riferimento si può anche evitare.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. La questione è, forse, almeno nella forma, un po' complicata. Nel 1953, quando venne approvata la legge che concede l'esclusiva all'E.N.I., furono sottratte alcune « isole » fra cui sostanzialmente queste di cui oggi stiamo discutendo, con una limitazione anche di profondità fino ai 1.200 metri, oltre i quali agisce l'esclusiva dell'E.N.I. L'articolo 2 della legge del 1953 stabilisce che queste « isole » dalla superficie fino alla profondità di 1.200 metri sono sottratte all'esclusiva dell'E.N.I., la quale agisce invece dai 1.200 metri di profondità in poi.

Sempre la legge del 1953 sancisce che per queste « isole private » — così vengono chiamate — valgono ancora le norme della legge normale, sugli idrocarburi. Naturalmente il legislatore intendeva stabilire che, mentre le norme della legge 1953 avevano valore per le zone concesse in esclusiva all'E.N.I., per le « isole » sottratte a questa esclusiva e per una profondità dalla superficie fino ai 1.200 metri continuava ad avere vigore la legge antecedente.

Venne poi la legge del 1957, è qui cominciò la confusione in quanto detta legge all'articolo 1 stabilisce l'applicazione della legge stessa nelle zone diverse da quelle delimitate dalla tabella A allegata alla legge del 10 febbraio 1953, n. 136. Si credè, quindi, una differente interpretazione tra i competenti organi amministrativi — i quali escludevano l'operatività della legge nelle zone indicate dalla tabella A, ma nei soli riguardi dell'Ente Nazio-

nale Idrocarburi. Ora i piccoli coltivatori di giacimenti fino alla profondità di 1.200 metri delle zone stesse sostengono che, essendo esclusi dall'esclusiva dell'E.N.I., in virtù della legge del 1953, lo sono a maggior ragione da quella del 1957 che ad essa fa esplicito riferimento per quanto riguarda le delimitazioni territoriali.

La tesi di questi ultimi appare confortata dal fatto che in Senato, in sede di approvazione della legge del 1957, venne approvato un ordine del giorno del senatore Merlin che diceva: « il disegno di legge sulla ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi viene votato con la esplicita interpretazione che la nuova legge non si applica alle piccole aziende delle province di Ferrara e di Rovigo, limitatamente agli strati del quaternario fino a 1.200 metri di profondità ». Si ritenne così di aver risolto la questione dando alla norma l'interpretazione tassativa che alla applicazione dell'articolo 1 della legge in questione venivano sottratte queste piccole industrie estrattive di idrocarburi operanti entro i limiti delle zone di cui alla tabella A e ad una profondità tra la superficie ed i 1.200 metri.

Senonché, dinanzi al comitato, quando venne portata in discussione la questione dell'interpretazione della legge si disse che un ordine del giorno non può modificare l'interpretazione letterale della legge e che, quindi, l'ordine del giorno approvato dal Senato, non aveva valore. Ne conseguì che l'Amministrazione dette all'articolo 1 della legge 1957 una interpretazione contraria a quella dell'ordine del giorno approvato dal Senato.

Il Ministero dell'industria, non ostante questa decisione, non si è sentito di accettare questa interpretazione perché troppo controversa e chiese il parere del consiglio di Stato, il quale, a sua volta, disse che l'ordine del giorno non poteva andare contro la lettera della legge per cui l'ordine del giorno approvato dal Senato era privo di valore. Cosicché nel novembre del 1957 venne adottata definitivamente l'interpretazione restrittiva che respingeva quella data dall'ordine del giorno del Senato.

A questo punto il senatore Merlin decise di trasformare il suo ordine del giorno in una normale proposta di legge per la modifica dell'articolo 1 della legge del 1957.

Questo è il problema si è appurato che l'E.N.I. non c'entra per nulla e che si tratta solamente di particolari ragioni di carattere economico per permettere a queste aziende di sopravvivere e di non essere soffocate dalla massiccia legislazione del 1957 che sarebbe esagerata rispetto a questo tipo di modesto

sfruttamento che va esclusivamente dalla superficie al limite di 1.200 metri. Devo dire che al Senato gli onorevoli rappresentanti della sinistra non solo hanno approvato questa proposta di legge, ma hanno ammesso che queste disposizioni non sono sufficienti a favorire queste piccole aziende. Sono stati ventilati anche emendamenti intesi a rendere tali disposizioni più favorevoli.

Credo di essere stato sufficientemente chiaro, e rimango a disposizione degli onorevoli colleghi per qualsiasi altra delucidazione.

FARALLI. Onorevole Presidente, avevo chiesto la parola unicamente per avere certi chiarimenti, i quali sono stati testé forniti dall'onorevole Sottosegretario. Quindi debbo, con tutta franchezza, confessare che non mi sento più di esprimere un parere di opposizione anche se, come ho detto prima, non mi piace affatto quell'accenno alla legge del 1927. Avrei voluto che dall'articolazione di questa nuova disposizione di legge si fosse eliminato quel richiamo, come del resto nell'ordine del giorno del senatore Merlin, approvato dal Senato, in cui ci si riferisce alla attuale regolamentazione e non alle leggi fasciste. Tuttavia, dopo quanto è stato esposto dall'onorevole Sottosegretario, non credo che vi possano essere ragioni valide per opporci all'approvazione della proposta di legge.

PEDINI. Anche noi, dopo le informazioni date dall'onorevole rappresentante del Governo siamo convinti della necessità di approvazione della legge.

DE' COCCI. Sono senz'altro favorevole all'approvazione della proposta di legge. Vorrei tuttavia chiedere alla cortesia degli onorevoli colleghi, dell'onorevole Presidente e dell'onorevole rappresentante del Governo di lasciarmi approfittare di questa tribuna per segnalare un problema riguardante più i piccoli operatori che l'applicazione della legge fondamentale sugli idrocarburi.

Il problema è quello dei termini tassativi dell'articolo 45 per le concessioni in corso, per le quali occorre presentare richiesta di conferma entro 90 giorni, pena la decadenza. quindi una situazione tremenda che può verificarsi anche per cause di forza maggiore. È accaduto nella pratica che vi sono sette piccoli operatori del settore metanifero i quali — alcuni perché ammalati altri per altri motivi — non hanno potuto presentare entro il termine prescritto la domanda e sono incorsi nella decadenza. Cosa avverrà ora? E che ne sarebbe dei loro impianti, stazioni di pompaggio ed altro? Io penso che sarebbe nell'interesse dello stesso Ministero di concedere una

proroga, ed in tal senso si potrebbe aggiungere un articolo alla proposta di legge attualmente in discussione. In caso contrario presenterei oggi stesso una proposta di legge pregando l'onorevole Presidente di portarla in discussione al più presto. Non è possibile provvedere in via amministrativa perché le domande vengono pubblicate.

PRESIDENTE. Non credo sia il caso di inserire un articolo aggiuntivo alla proposta di legge in esame. Faccia una proposta di legge e vedremo di portarla in discussione al più presto possibile.

FAILLA. Due osservazioni: primo: la legge del 1927, che conosciamo per averla modificata in sede di Commissione, essendo stata fatta in un periodo in cui non si poneva neanche il problema della ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi, lascia alla discrezionalità del Governo una serie di provvedimenti importantissimi, quali la fissazione del canone di concessione, ecc. Noi ne abbiamo avuto la conferma dall'onorevole relatore quando ci ha detto che il richiamo alla legge ha valore soprattutto per gli aspetti tariffari. Quindi, votando questo articolo, noi non abbiamo la garanzia di sistemare in termini favorevoli per i piccoli e medi ricercatori anche questa tariffa.

Secondo: perché si è ritenuto di stabilire che queste norme valgano soltanto per i ricercatori e coltivatori delle province di Ferrara e Rovigo? Possiamo creare una situazione di privilegio soltanto per i piccoli ricercatori di due province anziché fare in modo che la legge valga per i piccoli ricercatori in tutto il territorio nazionale?

PRESIDENTE. Faccio presente all'onorevole Failla che le piccole aziende delle province di Ferrara e Rovigo sono quelle già contemplate come eccezioni nella legge del 1953 con apposita tabella; e che il disegno di legge attuale non fa che convalidare un loro diritto, che veniva negato da una diversa interpretazione della legge del 1957. Non credo che oggi si possano creare altre « isole » dopo l'approvazione della legge sull'E.N.I.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Debbo confermare all'onorevole Failla che il Governo ha manifestato la propria approvazione alla proposta di legge in quanto essa tende a ripristinare semplicemente uno stato di interpretazione che si ritiene conforme allo spirito della legge; esso tuttavia dovrebbe riesaminare la situazione di fronte ad una proposta di estensione del genere di quella alla quale accenna l'onorevole Failla. Quindi il Governo ritiene che si

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1958

debba passare all'approvazione della proposta di legge n. 3592 così come formulata, lasciando impregiudicato il problema posto dall'onorevole Failla e che potrebbe formare oggetto di ulteriori provvedimenti legislativi.

FAILLA. Allora dichiaro che mi asterrò dal votare la legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico:

All'articolo 1 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

« Sono sottratte alle disposizioni della presente legge e regolate esclusivamente dal regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443, le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi ubicate nei territori delle provincie di Ferrara e Rovigo, limitatamente agli strati del quaternario situati a profondità non superiore a 1.200 metri, nonché quelle previste dall'articolo 28 della legge 10 febbraio 1953, n. 136 ».

Non essendovi emendamenti, né osservazioni, la proposta di legge, che consta di un articolo unico, sarà direttamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge testé esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

Senatore MERLIN UMBERTO: « Modificazione all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1957, n. 6,

sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi » (Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato) (3592):

Presenti	37
Votanti	36
Astenuti	1
Maggioranza	19
Voti favorevoli	36
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Berloff, Bernieri, Biaggi, Buttè, Caprara, Cibotto, Colleoni, De' Cocci, Delli Castelli Filomena, Di Prisco, Faralli, Ferrari Francesco, Ferrari Pierino Luigi, Ferrario Celestino, Foa Vittorio, Galli, Gelmini, Giolitti, Graziosi, Grilli, Lami, Montelatici, Natoli Aldo, Novella, Pedini, Pignatelli, Pigni, Quarello, Sammartino, Semeraro Gabriele, Valsecchi, Villabruna, Volpe, Zanotti e Zerbi.

Si è astenuto:

Failla.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI